I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1819/83 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1983

che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 [2], in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII del suddetto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno modificare i tassi dell'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evoluzione delle spese rilevata nelle diverse sedi di servizio degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato nel modo seguente:

1) La tabella riportata al paragrafo 1, lettera a), è sostituita dalla tabella seguente:

(in franchi belgi)

	I	II	III
	Gradi da A/1 a A/3 e LA/3	Gradi da A/4 a A/8 da LA/4 a LA/8 e categoria B	Altri gradi
Belgio	1 560	2 335	2 160
Danimarca	2 145	2 865	2 650
Germania	1 955	3 205	2 965
Grecia	1 050	1 650	1 525
Francia	1 860	2 990	2 765
Irlanda	2 010	3 060	2 830
Italia	1 615	2 570	2 380
Lussemburgo	1 615	2 500	2 315
Paesi Bassi	1 775	3 060	2 830
Regno Unito	2 225	4 120	3 810

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 53 del 26. 2. 1983, pag. 1.

2) Il testo del paragrafo 2, prima frase, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Oltre all'importo indicato nella colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti d'importo massimo di 1 175 FB per la Grecia, 1 470 FB per il Lussemburgo, 1 700 FB per il Belgio, 1 970 FB per la Francia, 2 045 FB per i Paesi Bassi, 2 075 FB per la Germania, la Danimarca e l'Italia, 2 545 FB per il Regno Unito e 2 720 FB per l'Irlanda.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER